



RINO MASTROTTO

CODICE DI CONDOTTA
FORNITORE

RINO MASTROTTO GROUP S.p.A.
Via dell'Artigianato 100
36070 Trissino (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0445 969696
www.rinomastrotto.com
e-mail: info@rinomastrotto.com

RIEPILOGO

INTRODUZIONE.....	2
SEZIONE I -CAPITALE UMANO	3
1.1 ASSUNZIONE DI RISORSE UMANE.....	3
1.2 LAVORO MINORILE	3
1.3 LAVORO FORZATO, COERCIZIONE E MOLESTIE.....	3
1.4 TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI	4
1.5 DISCRIMINAZIONE.....	4
1.6 LAVORATORI MIGRANTI	4
1.7 LAVORATRICI DONNE.....	4
1.8 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE.....	5
1.9 STIPENDIO E ORARIO DI LAVORO	5
1.10 MISURE DISCIPLINARI.....	5
1.11 SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	5
1.12 EMERGENZE E INCIDENTI.....	6
1.12 AMBIENTE DI LAVORO.....	6
1.13 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ	7
1.14 UTILIZZO DELLE FORZE DI SICUREZZA	7
SEZIONE II - TUTELA DELL'AMBIENTE.....	7
2.1 IMPATTO AMBIENTALE LOCALE	7
2.2 GESTIONE CHIMICA E SOSTANZE NOCIVE.....	8
2.3 GESTIONE DEI RIFIUTI.....	8
2.4 USO DELL'ACQUA.....	8
2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA.....	9
2.6 EMISSIONI ATMOSFERICHE e GHG.....	9
2.7 CIRCOLARITA' E UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI.....	9
2.8 BENESSERE DEGLI ANIMALI.....	10
2.9 CONTROLLO E ORIGINE DEGLI ANIMALI	10
2.10 BIODIVERSITÀ E TUTELA DEL BIOMA.....	11
SEZIONE III - TRASPARENZA DELLA CATENA DEL VALORE E CONFORMITÀ.....	12
3.1 APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE	12
3.2 PRODUZIONE E SUBAPPALTO	12
3.3 CORRUZIONE, CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA E RICICLAGGIO DI DENARO.....	12
3.4 RAPPORTI CON TERZI.....	13
3.5 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	13
3.6 CONCORRENZA LEALE E CONFLITTO DI INTERESSI.....	14
3.7 COINVOLGIMENTO CON GRUPPI ARMATI NON STATALI	14
3.8 SANZIONI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	15
3.9 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E WHISTLEBLOWING	15
APPENDICE I: ELENCO DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIALI E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE	17
APPENDICE II: ELENCO DEI PRINCIPALI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE E PROTOCOLLI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI LA RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE.....	18

INTRODUZIONE

RINO MASTROTTO è un'azienda che affonda le sue radici in una tradizione familiare che risale alla metà del 1900 e che oggi è un marchio prestigioso nel settore conciario e tessile riconosciuto a livello internazionale. Il presente Codice di Condotta si applica pertanto ai fornitori di RINO MASTROTTO GROUP S.p.A. e di tutte le sue controllate (qui di seguito la Società). La Società vanta un'esperienza consolidata e collabora con prestigiosi marchi del lusso, aziende dell'automotive e dell'interior design che si sono affermate a livello mondiale grazie alla qualità dei loro prodotti e, di conseguenza, anche dei materiali utilizzati.

Nell'ambito dell'intero ciclo di produzione, la Società pone la massima attenzione al rispetto delle buone pratiche e alla trasparenza delle proprie attività. La Società ritiene condizione indispensabile che tali principi siano condivisi e applicati anche dai soggetti che entrano in contatto e collaborano con essa, nella convinzione che i propri prodotti debbano essere realizzati solo quando le regole contenute nelle pagine seguenti rappresentano un bene comune e condiviso.

Sono queste le basi che la Società ha adottato come standard di riferimento e che hanno permesso all'azienda di crescere fino a diventare leader nel proprio settore. Gli obiettivi aziendali, infatti, sono stati adattati all'esigenza di tutelare chiunque entri in contatto con l'azienda.

La Società si impegna a migliorare la vita delle persone e a proteggere l'ambiente. Si impegna a garantire la protezione dei diritti umani, a salvaguardare la salute e il benessere dei dipendenti, a promuovere condizioni di lavoro eque e a garantire un salario dignitoso a tutti i lavoratori. Vieta severamente l'uso di lavoro minorile e/o forzato.

La Società nel perseguimento dei suoi obiettivi sociali, ambientali e di governance trae ispirazione anche dai principali Standard internazionali, quali ad esempio:

- la "Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro" dell'ILO,
- le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali,
- i principi delle Nazioni Unite per l'economia e i diritti umani,
- i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

La Società, inoltre, dà priorità all'individuazione nonché mitigazione dei potenziali rischi e impatti ambientali, sociali e di governance derivanti dalla propria catena di fornitura, così come previsto all'interno dell'Annex II sui Rischi del Due Diligence Framework dell'OCSE.

La Società sostiene la lotta al cambiamento climatico, l'uso responsabile delle risorse naturali, aumenta l'efficienza nell'uso dei materiali e sottolinea la riduzione al minimo degli sprechi, supportando l'approvvigionamento sostenibile dei materiali di produzione, protegge attivamente la biodiversità, rispetta il benessere degli animali e cerca di creare un impatto positivo all'interno delle comunità locali.

Il presente Codice di Condotta riflette l'impegno della Società verso pratiche commerciali etiche e sostenibili e **si applica a tutti i fornitori e subfornitori**. Il fornitore è responsabile della comunicazione, dell'applicazione e della promozione del presente Codice di Condotta a tutte le sue società sussidiarie e subfornitori coinvolti nella fornitura di materiali e servizi per qualsiasi attività svolta per conto della Società, tra cui l'approvvigionamento di materie prime, i processi di produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e qualsiasi altro servizio.

Il fornitore deve garantire che i suoi subfornitori riconoscano formalmente questo Codice di Condotta e i suoi requisiti firmando un documento che indichi la loro accettazione, che dovrà essere condiviso con la Società. Ove applicabile, il fornitore è tenuto a includere questo Codice di Condotta, o una dichiarazione equivalente, nei contratti con i suoi subfornitori. Sia il Fornitore che i suoi subfornitori sono responsabili del monitoraggio della conformità a questi standard e dell'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la due diligence all'interno delle loro catene di fornitura in linea con questo Codice di Condotta.

Ogni impiego di lavoratori a domicilio deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili, inoltre, il Fornitore e i suoi subfornitori devono richiedere a tutti i subappaltatori impegnati in operazioni correlate alla Società di aderire al presente Codice di Condotta e devono condurre una adeguata verifica per accertare la conformità.

Questo obiettivo può essere raggiunto solo con la piena collaborazione dei nostri fornitori selezionati. Una solida integrità nell'applicazione dei principi sopra illustrati e l'osservanza delle leggi che disciplinano tali principi rappresentano i tratti fondamentali del "Codice Etico e di Condotta" di cui la Società si è dotata

(approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società) e che la stessa impone, attraverso il presente “Codice di Condotta Fornitori” che ne costituisce parte integrante, ai propri Fornitori (i.e. soggetti fisici o giuridici facenti parte della catena di approvvigionamento di Rino Mastrotto Group S.p.A) al fine di garantire i più elevati standard qualitativi e, con essi, una sempre maggiore sostenibilità ambientale e benessere animale, unitamente all’attuazione delle politiche sociali.

SEZIONE I - CAPITALE UMANO

1.1 ASSUNZIONE DI RISORSE UMANE

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono rispettare i contratti collettivi vigenti nel Paese in cui operano. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono rendere accessibile a tutto il personale la legislazione nazionale e sovranazionale in materia di diritto del lavoro, nella lingua locale o almeno in inglese. In particolare, ma non solo, devono essere pubblicate le disposizioni relative ai salari minimi, ai limiti e agli importi degli straordinari, all’orario di lavoro, al diritto alle ferie e ai permessi. Tutto il personale deve essere assunto in virtù di un contratto redatto nella lingua locale o, in ogni caso, in una lingua accessibile a ciascun dipendente. Per proteggere i dipendenti analfabeti, il Fornitore si impegna a far conoscere loro, mediante forme e metodi idonei, le politiche del personale, le disposizioni del contratto di lavoro e le modalità di calcolo del loro stipendio. Il fornitore e il suo subfornitore non devono utilizzare altre forme di contrattazione o schemi per eludere l’adempimento dei propri obblighi.

1.2 LAVORO MINORILE

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono impiegare il proprio personale solo nel rispetto delle disposizioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (in particolare, la Convenzione ILO n. 138 sull’età minima, la Convenzione ILO n. 182 per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile o le più severe disposizioni legislative nazionali in materia di lavoro minorile) e di qualsiasi altra Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dei bambini. Tutti i dipendenti dall’età minima consentita, comunque non inferiore ai 15 anni o all’età di completamento della scuola dell’obbligo a seconda di quale sia la più elevata tra le due salvo le eccezioni riconosciute dall’ILO, fino all’età di 18 anni devono essere dispensati dal compiere attività pericolose, lavorare oltre gli orari contrattuali e durante i turni notturni, oltre che dal compiere qualsiasi attività che ne metta a rischio salute, sicurezza, moralità e sviluppo. Inoltre, qualsiasi altra limitazione prevista dalla legislazione nazionale per i dipendenti di età inferiore ai 18 anni deve essere considerata operativa. Tutti i dipendenti di età inferiore ai 18 anni devono essere facilmente identificabili mediante qualsiasi misura utile a tale scopo. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono garantire che siano in atto procedure di verifica dell’età e fare affidamento solo su documenti di identità ufficiali del governo e registri scolastici.

1.3 LAVORO FORZATO, COERCIZIONE E MOLESTIE

Il Fornitore, i suoi subfornitori o eventuali agenzie di lavoro interinale devono astenersi dall’utilizzare qualsiasi forma di lavoro illegale, forzato o comunque involontario. Tutto il personale deve essere trattato con dignità e rispetto. Non deve essere prevista alcuna forma di punizione corporale o violenza psicologica né alcun altro abuso. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono adottare politiche chiare sull’inammissibilità di molestie e di qualsiasi altro abuso da parte del personale di supervisione e sulle procedure che consentono ai dipendenti di segnalare questo tipo di incidenti. Il diritto dei dipendenti di lasciare il posto di lavoro durante il loro tempo libero non deve subire alcuna limitazione. Non devono essere previsti addetti alla sicurezza che esercitino pressione sui dipendenti.

Ad ogni dipendente vanno garantite le libertà fondamentali quali ad esempio l’utilizzo dei bagni, l’utilizzo delle stazioni per l’approvvigionamento dell’acqua potabile nonché l’infermeria.

I dipendenti devono essere liberi di presentare le proprie dimissioni in conformità con le norme che disciplinano l’istituto. Le copie originali dei documenti del personale (documenti di identità, passaporti e certificati di nascita) non possono essere conservate dal datore di lavoro in modo permanente. Non devono essere previsti depositi monetari a carico del personale, né al momento dell’assunzione né per l’intera durata dell’impiego.

Particolare attenzione è data anche al divieto di utilizzo del lavoro forzato nella raccolta del cotone. Il fornitore e i suoi subfornitori devono garantire che tutto il cotone acquistato sia esente da sfruttamento del lavoro, incluso il lavoro forzato, vincolato o involontario. I fornitori sono tenuti a verificare le proprie

catene di fornitura, aderendo agli standard internazionali che proibiscono il lavoro forzato nella raccolta e produzione di cotone.

1.4 TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

Tutti i partner commerciali diretti e i loro subfornitori sono tenuti a rispettare la dignità, l'integrità fisica e psicologica di ogni persona, senza alcuna eccezione o giustificazione. Non sono tollerati comportamenti che possano implicare coercizione, violenza, minacce, abusi di potere o qualsiasi pratica lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo, forme di tortura, pena o trattamento crudele, inumano o degradante, come sanciti dalle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle normative applicabili.

Il fornitore e suoi subfornitori si impegnano inoltre a prevenire tali violazioni lungo l'intera catena del valore, richiedendo a loro volta l'adozione di standard equivalenti e riservandosi il diritto di intervenire avvisando le autorità competenti e interrompendo i rapporti commerciali e in caso di gravi o accertate violazioni, gestendo ogni segnalazione di comportamenti contrari a questo principio con la massima serietà, riservatezza e tutela del segnalante.

1.5 DISCRIMINAZIONE

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono salvaguardare la libertà di opinione e promuovere il rispetto della dignità umana, che non deve essere discriminata per età, sesso, orientamento sessuale o di genere, condizioni personali e sociali, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e convinzioni religiose. Di conseguenza, non sono tollerati comportamenti discriminatori nell'assunzione del personale, nella retribuzione, nella formazione, nell'accesso alle strutture del Fornitore, nelle condizioni di lavoro e in qualsiasi altro ambito.

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono impegnarsi a promuovere e sviluppare l'attuazione di un impegno e di una strategia a lungo termine per integrare diversità e inclusione nei loro luoghi di lavoro, volti a creare condizioni eque per tutti i lavoratori.

Si ricorda che costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Pertanto, il Fornitore e i suoi subfornitori, nelle proprie attività imprenditoriali si impegnano ad evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili; pertanto, si adoperano o per conoscere i propri partner commerciali, e fornitori e ogni altro terzo collaborano, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

1.6 LAVORATORI MIGRANTI

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono sostenere e proteggere i diritti dei lavoratori migranti, garantendo un giusto trattamento e l'uguaglianza. I fornitori devono rispettare tutte le leggi applicabili in materia di lavoro migrante e vietare la discriminazione basata sulla nazionalità, sullo stato di immigrazione o sull'origine. I lavoratori migranti devono ricevere gli stessi salari, benefit e condizioni di lavoro dei dipendenti locali, senza ingiuste detrazioni o sfruttamento. Il fornitore e i suoi subfornitori devono fornire informazioni chiare e trasparenti sulle condizioni di lavoro in una lingua che il lavoratore comprende. Le commissioni per l'assunzione non devono essere addebitate ai lavoratori migranti e tutta la documentazione legale e i permessi di lavoro necessari devono essere gestiti e pagati dal fornitore.

1.7 LAVORATRICI DONNE

Il fornitore e i suoi sub-fornitori devono garantire che le lavoratrici siano trattate con rispetto, correttezza e uguaglianza sul posto di lavoro. Devono offrire pari opportunità alle donne in termini di assunzione, retribuzione, formazione e promozione, senza discriminazioni basate su genere, gravidanza (i test di gravidanza non devono rappresentare una condizione per l'assunzione) o stato civile. Le dipendenti non devono essere obbligate a usare contraccettivi.

Le politiche sul posto di lavoro devono supportare i diritti e la sicurezza delle donne, comprese le protezioni contro molestie e abusi. Il fornitore e i suoi subfornitori devono inoltre agevolare le esigenze di lavoro garantendo diritti come il congedo di maternità e accordi di lavoro flessibili, in linea con le leggi applicabili.

Le lavoratrici che beneficiano del congedo di maternità per la durata stabilita dalle leggi locali non devono essere licenziate o costrette a presentare le proprie dimissioni, non devono perdere la loro anzianità di servizio o subire riduzioni del loro stipendio in misura superiore a quella consentita dalla legge e alla fine del congedo non devono essere declassate.

Le lavoratrici devono avere accesso a meccanismi di reclamo che consentano loro di esprimere le proprie preoccupazioni liberamente e senza timore di ritorsioni.

1.8 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Il fornitore e i suoi subfornitori devono garantire la tutela dei rappresentanti dei lavoratori, la libertà di opinione ed il diritto di costituire o aderire ad associazioni sindacali, o altre associazioni aziendali, e devono assicurare il pieno rispetto dei contratti collettivi nei termini e nei modi previsti dalle leggi locali. Tutti i dipendenti devono avere il diritto di scegliere l'associazione sindacale a cui aderire. Il fornitore e i suoi subfornitori devono garantire all'associazione sindacale il diritto di svolgere le proprie attività durante l'orario di lavoro nei termini stabiliti dalla legislazione locale e astenersi da qualsiasi tipo di discriminazione secondo le disposizioni previste dalla legislazione locale. Il fornitore e i suoi subfornitori devono garantire a tutto il personale il diritto di esprimere la propria opinione tramite una cassetta postale, via e-mail o attraverso qualsiasi altro canale predisposto dal datore di lavoro.

1.9 STIPENDIO E ORARIO DI LAVORO

A tutto il personale deve essere garantito il salario minimo previsto dal regolamento di settore o dalla contrattazione collettiva applicabile nel luogo di svolgimento del lavoro, se questa prevede migliori condizioni per il dipendente. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono calcolare correttamente la retribuzione dei propri dipendenti da corrispondere insieme a un cedolino paga dettagliato che ne consenta il controllo, garantendo la sicurezza del reddito, i contributi previdenziali e il rispetto di ogni altra disposizione di settore nel rispetto della legislazione applicabile. Non sono ammesse trattenute ingiustificate dalla busta paga. Ai dipendenti deve essere corrisposto l'importo previsto per ogni forma di permesso retribuito cui hanno diritto di accedere. L'orario di lavoro non deve superare i limiti giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali previsti dalla legge. A ciascun dipendente deve essere garantito almeno un giorno di riposo a settimana. Il lavoro straordinario deve essere volontario e sempre retribuito. In assenza di leggi nazionali e/o di contratti collettivi, la retribuzione deve essere corrisposta in conformità con gli standard prevalenti nel settore.

1.10 MISURE DISCIPLINARI

Nessuna forma di violenza fisica o psicologica deve essere considerata come misura disciplinare. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono rendere la procedura disciplinare accessibile a tutti i dipendenti nella lingua locale o comunque in una lingua comprensibile ai dipendenti. La procedura deve rispettare tutte le leggi applicabili e, ove presenti, i contratti collettivi che garantiscono una maggiore tutela per i dipendenti. Ogni azione disciplinare deve essere svolta in conformità con la legge applicabile.

1.11 SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono tenere comportamenti responsabili e rispettosi del sistema di sicurezza dalle stesse adottato e delle procedure aziendali che ne formano parte. Il Fornitore e i suoi subfornitori si impegnano a predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro, al fine di garantire l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono adottare procedure idonee a individuare e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il Fornitore e i suoi subfornitori devono evitare i rischi, valutare i rischi non evitabili, contrastare i rischi alla fonte, adattare il lavoro per garantire la sicurezza dei dipendenti, in particolare per quanto riguarda la concezione delle postazioni di lavoro, la scelta delle attrezzature, il carico di lavoro e i metodi di produzione, anche in modo da attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e ridurre gli effetti sulla salute; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi; dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, garantire la formazione e informazione di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa sui rischi cui gli stessi sono esposti, assicurando i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale valutati necessari rispetto al

profilo di rischio rilevato; monitorare continuamente l'efficienza del sistema a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, nel perseguimento di obiettivi di continuo miglioramento in tale delicato settore, tenere conto del grado di evoluzione della tecnica. Devono essere definiti piani di emergenza e specifiche procedure di intervento in relazione alla valutazione dei rischi effettuata. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono nominare un rappresentante qualificato che garantisca un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale. Tutto il personale deve essere istruito sulla sicurezza dei luoghi di lavoro mediante formazione periodica e deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti antinfortunistici previsti dalla legislazione di settore e dalle norme industriali, senza che ciò comporti alcun costo per il personale.

Tutto il personale deve essere tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale per tutta la durata del turno di lavoro. Se nelle aree del luogo di lavoro esiste un rischio specifico di infortuni agli occhi, devono essere predisposte postazioni per il lavaggio degli occhi in aree rapidamente e facilmente accessibili. I dipendenti che utilizzano attrezzature pericolose e/o che sono a rischio di contatto con alta tensione devono essere in possesso di idonea qualificazione tecnica.

Il fornitore e i suoi subfornitori devono mantenere livelli di rumore sicuri sul posto di lavoro per proteggere l'udito dei lavoratori, fornendo adeguati dispositivi di protezione, monitorando l'esposizione e rispettando le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul controllo del rumore.

In aggiunta, il Fornitore e i suoi subfornitori riconoscono che l'abuso di alcol, di droghe o di altre sostanze stupefacenti simili da parte dei dipendenti può condizionare negativamente l'efficacia delle loro prestazioni e può comportare conseguenze dannose per loro stessi, per la sicurezza, per l'efficienza e produttività dei colleghi. Per questo motivo è severamente proibito l'assunzione impropria, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcol, droghe e sostanze stupefacenti simili nei locali del fornitore e dei suoi subfornitori.

1.12 EMERGENZE E INCIDENTI

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono assicurarsi che le luci di emergenza e gli allarmi siano in perfetto stato di funzionamento. La via di evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere mantenute libere e opportunamente segnalate nella lingua locale. L'attrezzatura antincendio deve essere fornita dal datore di lavoro. Deve inoltre essere previsto un controllo periodico degli estintori e degli altri sistemi antincendio affinché siano mantenuti in buone condizioni e siano facilmente accessibili e ben distribuiti nell'ambiente di lavoro. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono nominare una squadra antincendio e devono organizzare periodiche formazioni antincendio nel rispetto delle leggi locali. Tali formazioni coinvolgeranno tutto il personale e dovranno essere registrate. L'elenco dei numeri di telefono di emergenza deve essere facilmente accessibile a tutti i dipendenti. Devono essere disponibili attrezzature di primo soccorso adeguate alle possibili esigenze e, ove previsto dalla legge, deve essere presente durante l'orario di lavoro un medico/infermiere qualificato. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono nominare una squadra di primo soccorso che deve essere sottoposta a esercitazioni periodiche. Deve essere tenuta una relazione aggiornata degli incidenti, che non può essere modificata dai responsabili della sicurezza.

1.12 AMBIENTE DI LAVORO

Gli ambienti in cui si svolgono le attività lavorative devono essere rispondenti alle esigenze e conformi alle disposizioni di legge per l'uso cui sono destinati. Gli edifici che ospitano tali ambienti devono rispettare le disposizioni legislative in materia di edilizia. Se necessario, deve essere prevista una specifica verifica periodica strutturale. I luoghi di lavoro devono essere opportunamente aerati, puliti, illuminati e avere una temperatura confortevole. Allo stesso modo, deve essere garantito l'accesso ad acqua potabile. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti sopra menzionati, con particolare attenzione a temperatura, luce, rumore, ventilazione e polvere. Deve essere previsto un numero adeguato di bagni, conformemente alle disposizioni di legge. I bagni per gli uomini e per le donne devono essere separati e devono essere mantenuti puliti. I cablaggi, gli impianti elettrici e gli altri dispositivi devono essere opportunamente segnalati e mantenuti in condizioni soddisfacenti.

Ogni macchinario deve essere dotato di un registro di manutenzione, di una dichiarazione di conformità e del manuale di sicurezza anche in lingua locale. Per i macchinari pericolosi vengono adottati dispositivi di protezione e misure di prevenzione. I macchinari fuori uso devono essere opportunamente etichettati per impedirne l'uso. Se sono presenti un dormitorio e/o una mensa, questi devono essere conformi alle disposizioni di legge applicabili di volta in volta. I contenitori dei prodotti chimici devono essere opportunamente etichettati e immagazzinati. Le istruzioni per l'uso dei prodotti chimici devono essere

disponibili in una lingua comprensibile al personale interessato e devono essere da questo rispettate. Per quanto tecnicamente possibile, i prodotti chimici devono essere utilizzati in aree separate e devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare lo sversamento di dette sostanze nel pavimento dei locali o sul terreno nonché la loro emissione in atmosfera. Tutte le sostanze infiammabili devono essere immagazzinate in apposite aree separate da quelle in cui avviene la produzione.

1.13 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ

I Fornitori e i loro sub-fornitori devono rispettare e proteggere i diritti delle comunità locali, compresi i popoli nativi e indigeni, in tutte le loro operazioni. I fornitori devono evitare attività che minacciano le terre, le risorse o il patrimonio culturale di queste comunità e devono ottenere il consenso libero, preventivo e informato prima di iniziare qualsiasi progetto che possa interessare i territori indigeni. I Fornitori e i loro sub-fornitori sono caldamente incoraggiati a promuovere sviluppi sociali ed economici, impegnandosi in un dialogo aperto e rispettoso con le comunità locali, affrontando le preoccupazioni in modo trasparente e collaborativo.

Inoltre, il Fornitore e i suoi subfornitori devono rispettare tutte le leggi applicabili a tutela dei diritti degli indigeni e sostenere pratiche sostenibili che avvantaggino le economie locali, preservando al contempo l'integrità culturale e ambientale di queste comunità attraverso pratiche sostenibili, in particolare in questioni che spaziano dalle esigenze sociali, culturali e umanitarie.

1.14 UTILIZZO DELLE FORZE DI SICUREZZA

Qualora il fornitore e suoi subfornitori impieghino forze di sicurezza private o pubbliche per proteggere le proprie attività, devono garantire che rispettino i diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

SEZIONE II - TUTELA DELL'AMBIENTE

2.1 IMPATTO AMBIENTALE LOCALE

Devono essere rispettate tutte le normative e i regolamenti locali e internazionali in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente e delle comunità locali, per ciascun sistema ambientale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative all'impatto acustico, all'amianto, ecc. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono essere in possesso di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni ambientali pertinenti alle attività svolte e devono fornire le comunicazioni richieste dalle Autorità della Pubblica Amministrazione. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono istituire un sistema di gestione ambientale ispirato ai principi e agli standard internazionali di settore, adottando politiche volte a promuovere attività e processi il più possibile compatibili con l'ambiente, mediante l'impiego di criteri e tecnologie avanzate in materia di tutela ambientale, efficienza energetica, riduzione e uso sostenibile delle risorse. Le politiche di produzione del Fornitore e dei suoi subfornitori devono proteggere il suolo, l'acqua e l'aria dall'inquinamento attuato tramite procedure idonee allo scopo e non devono procurarsi materie prime o fonti energetiche provenienti da territori o aree protette da leggi nazionali o convenzioni internazionali.

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono collaborare con tutti coloro che forniscono le loro attività, a qualsiasi titolo, all'interno e per conto del Fornitore o nei confronti di qualsiasi società controllata e/o partecipata dallo stesso, per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali. Il perseguimento di standard di protezione sempre più elevati deve avvenire mediante l'implementazione di idonei sistemi di gestione e monitoraggio della filiera produttiva. Inoltre, deve essere effettuata una valutazione periodica dell'impatto sociale e ambientale delle attività sulle comunità locali.

Coerentemente con l'adesione alla politica del programma internazionale "Zero Discharge of Hazardous Chemicals", la il Fornitore e i propri subfornitori si impegnano ad adottare i più elevati standard tecnologici di settore, ricorrendo al principio di precauzione, per ridurre sensibilmente - anche al di sotto dei vigenti limiti e tolleranze di legge - o comunque progressivamente eliminare, per quanto tecnicamente possibile, dalla propria filiera produttiva, l'impiego di sostanze chimiche tossico/nocive per la salute e sicurezza dei dipendenti, delle persone e dell'ambiente, uniformandosi alla migliore scienza, tecnica ed esperienza del momento storico, nello specifico settore in cui operano.

Il Fornitore e i suoi subfornitori, in quanto impegnati nella tutela delle risorse ambientali e dei 10 Principi degli UN Global Compact, devono ricorrere all'approvvigionamento di materie prime e di fonti energetiche non provenienti da territori o aree protette da leggi nazionali o da convenzioni internazionali. Il fornitore e

i suoi subfornitori devono impegnarsi per raggiungere obiettivi di economia circolare e utilizzare risorse rinnovabili

2.2 GESTIONE CHIMICA E SOSTANZE NOCIVE

La presenza di sostanze chimiche nei prodotti finiti deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalle normative applicabili, nonché dai documenti contrattuali di volta in volta forniti dalla Società (quali, ad esempio, specifiche redatte dalla Società e/o dai suoi clienti). Le sostanze chimiche utilizzate dal Fornitore e dai suoi subfornitori nei processi produttivi che riguardano prodotti e/o servizi destinati alla Società devono essere conformi alle disposizioni di legge e in particolare al REACH (Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) e, ove applicabile, al GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) a cui il fornitore è tenuto a conformarsi o, ove questo non sia applicabile, a disposizioni ispirate a tali principi. Il Fornitore e i suoi subfornitori si impegnano ad adottare i più elevati standard tecnologici del settore, applicando il principio di precauzione per ridurre sostanzialmente - anche al di sotto dei limiti e delle tolleranze di legge vigenti - o eliminare progressivamente, per quanto tecnicamente possibile, dalla propria filiera produttiva, l'impiego di sostanze chimiche tossiche/nocive per la salute e la sicurezza dei dipendenti, delle persone e dell'ambiente. Una corretta gestione delle sostanze chimiche è un modo che, oltre a potenziare la conformità del prodotto, deve garantire condizioni di lavoro più sicure per i lavoratori e tutelare l'ambiente, pertanto il Fornitore e i suoi subfornitori si impegnano ad utilizzare sostanze chimiche a basso impatto ambientale conformi alla ZDHC MRSL nella sua ultima versione disponibile al seguente link <https://www.roadmaptozero.com/>, un programma che mira a ridurre l'uso e le emissioni di composti pericolosi per l'ambiente e la salute umana, identificandoli ed evitandoli fin dalle fasi iniziali per impedirne l'immissione nel ciclo produttivo, operando secondo il principio di precauzione ogni qualvolta la valutazione di un prodotto o di un processo non fornisca tutte le garanzie necessarie.

Non è consentito lo stoccaggio di sostanze chimiche proibite nelle aree del luogo di lavoro. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono adottare misure per la prevenzione di danni accidentali ai serbatoi contenenti sostanze chimiche. Ogni punto di stoccaggio per le sostanze chimiche deve essere dotato di un serbatoio di contenimento secondario.

2.3 GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda. Il Fornitore e i suoi subfornitori, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative in materia di scarichi di acque reflue e gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non devono sottoporre i propri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti i rifiuti e in particolare i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti in modo responsabile e in conformità con la legislazione e le normative in materia. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono adottare misure per ridurre i rifiuti e organizzare un adeguato stoccaggio, trattamento e riciclaggio sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non pericolosi.

L'adozione e l'attuazione di procedure per lo smaltimento di tutti i flussi di rifiuti devono essere opportunamente documentate, solo un appaltatore di rifiuti registrato e autorizzato in modo legalmente approvato deve essere utilizzato per il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. La combustione dei rifiuti in loco o lo smaltimento in discarica dei rifiuti è severamente vietato.

I dipendenti incaricati dello smaltimento dei rifiuti pericolosi devono essere consapevoli dei rischi associati a questi materiali e agire in modo da proteggere sé stessi, terzi e l'ambiente dai danni che possono derivare da tali rischi. Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere mantenute in condizioni di sicurezza (almeno coperte e protette), avere una vasca di contenimento secondaria ed essere ispezionate almeno settimanalmente. Il fornitore deve essere in grado di fornire la documentazione che attesta l'effettiva destinazione finale dei rifiuti pericolosi in ogni momento.

2.4 USO DELL'ACQUA

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono dimostrare un uso responsabile dell'acqua gestendo le risorse idriche in modo efficiente e riducendo al minimo l'impatto ambientale su di esse. Inoltre, devono rispettare tutte le leggi e le normative applicabili in materia di uso, scarico e conservazione dell'acqua, adottando

misure per ridurre la loro impronta idrica durante le operazioni, implementando pratiche per ridurre al minimo il consumo di acqua, prevenire l'inquinamento e ridurre gli sprechi, in particolare nelle regioni che soffrono di stress o scarsità idrica. Per garantire un uso sostenibile dell'acqua, i fornitori sono tenuti a monitorare i loro prelievi idrici e a mantenere sistemi per valutare e gestire i rischi correlati all'acqua.

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono adottare le migliori pratiche per la conservazione dell'acqua, come il riciclo e il riutilizzo dell'acqua ove possibile e l'installazione di tecnologie per il risparmio idrico; sono inoltre incoraggiati a sviluppare piani di gestione idrica che includano regolari audit idrici, la definizione di obiettivi di riduzione e strategie di miglioramento continuo.

Inoltre, il Fornitore e i suoi sub-fornitori dovrebbero collaborare con le comunità locali e le parti interessate per affrontare le sfide legate all'acqua e contribuire alla gestione sostenibile delle risorse idriche condivise.

2.5 TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Tutte le acque reflue derivanti dal processo produttivo devono essere monitorate e trattate efficacemente per rimuovere le sostanze nocive, prima di essere scaricate, nel rispetto della legislazione, dei regolamenti in materia e delle norme ambientali.

Se all'interno dello stabilimento produttivo è presente un sistema di trattamento delle acque reflue, la consegna dello scarico delle acque meteoriche di ruscellamento generate dalle superfici di drenaggio deve avvenire in un luogo diverso e protetto rispetto al sistema di trattamento. Se invece è previsto che le acque meteoriche di ruscellamento scorrano all'interno del processo di trattamento delle acque reflue, ciò deve avvenire senza che ciò determini alcuna interferenza negativa per detto processo di trattamento né alcun danno per l'ambiente. Se è presente il sistema di trattamento delle acque reflue sopra indicato, inoltre, il personale addetto deve essere a conoscenza del processo per il corretto funzionamento del sistema.

Il fornitore e i suoi subfornitori devono monitorare la presenza di sostanze chimiche indesiderate nel prodotto, nei processi di produzione, nelle acque reflue e nei fanghi, seguendo le Linee guida ZDHC sulle acque reflue sempre disponibili nella loro versione più recente al link <https://www.roadmaptozero.com/>

2.6 EMISSIONI ATMOSFERICHE e GHG

Le fonti di emissione in atmosfera devono essere individuate, autorizzate e dotate di dispositivi di controllo dell'inquinamento che, quando necessario, rimuovano o filtrino le sostanze inquinanti prima dell'immissione in atmosfera.

Tutte le emissioni devono essere trattate in modo idoneo e trasparente, nel rispetto della legislazione in materia e nei limiti previsti dalle normative locali e internazionali. Deve essere tenuto un inventario delle apparecchiature contenenti ODS (Sostanze Ozono Lesive) e le apparecchiature devono essere sottoposte a regolare manutenzione per evitare perdite.

2.7 CIRCOLARITA' E UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI

Il Fornitore e i suoi subfornitori sono incoraggiati a promuovere attivamente la circolarità integrando materiali riciclati e pratiche sostenibili nelle loro operazioni. Ci si aspetta che riducano al minimo gli sprechi progettando processi e prodotti che supportino il riutilizzo, il riciclaggio e l'uso efficiente delle risorse. Ciò comporta dare priorità ai materiali che possono essere riciclati o rigenerati, la riduzione del fabbisogno di risorse vergini ed evitando materiali che contribuiscono al degrado ambientale.

Il Fornitore e i suoi sub-fornitori devono cercare di reperire e incorporare materiali riciclati ove possibile, in particolare nei prodotti e negli imballaggi. Incoraggiamo i fornitori a implementare sistemi a ciclo chiuso, consentendo il recupero e il riutilizzo dei materiali alla fine del loro ciclo di vita, evitando materiali monouso.

Per supportare questi sforzi, il Fornitori e i suoi sub-fornitori sono invitati a stabilire programmi di incentivazione che premino l'uso di materiali riciclati o sostenibili e a collaborare con i partner per promuovere pratiche circolari. Ciò può includere partnership per il recupero dei materiali, iniziative di riciclaggio o investimenti in tecnologie che supportano l'estensione della vita utile del prodotto.

2.8 BENESSERE DEGLI ANIMALI

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono osservare pratiche etiche per la cattura, la detenzione, la riproduzione, l'allevamento, il trasporto, la manipolazione e la macellazione degli animali nelle catene di approvvigionamento delle pelli grezze. In tali fasi produttive, deve essere garantito un impatto minimo sull'ambiente e sulla biodiversità. I metodi e le procedure devono essere adottati in conformità con gli standard nazionali e internazionali in materia di benessere animale, come quelli emanati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono osservare i più elevati standard di benessere animale. In particolare, tutti gli animali devono avere un livello minimo garantito per quanto segue:

- liberi dalla fame e dalla sete, garantendo una dieta sana e l'accesso all'acqua potabile
- liberi da disagi, mediante la loro sistemazione in un ambiente idoneo che preveda anche uno spazio riparato dove poter riposare
- liberi dal dolore, dalle ferite e dalle malattie, attraverso la prevenzione, la diagnosi rapida e il trattamento
- liberi di esprimere il loro comportamento naturale, fornendo spazio sufficiente e la compagnia di animali della stessa specie
- liberi dalla paura e dallo stress, prevedendo trattamenti e procedure che non comportino sofferenza psicologica
- esenti da sperimentazione su esemplari ancora vivi.

Il Fornitore ed i suoi subfornitori prendono pertanto atto che la Società riterrà non conformi i prodotti di origine animale consegnati allo stesso che siano stati maltrattati, che abbiano sofferto o che siano stati brutalmente uccisi o che non siano stati ottenuti da animali allevati a fini alimentari (la cui pelle non costituisca quindi uno scarto), nonché ottenuti in violazione delle disposizioni per la tutela ed il benessere degli animali. È fatto quindi obbligo di garantire che i prodotti forniti siano conformi al rispetto delle normative in materia di allevamento, trasporto e macellazione, vigenti nei Paesi in cui operano il Fornitore e i suoi subfornitori. Nel dettaglio, per le pelli di origine UE, si richiede, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che sia garantito il rispetto della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali in allevamento, il regolamento CE 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto e il regolamento CEE 1099/2009 sulle regole per l'abbattimento. In aggiunta alle normative comunitarie si richiede il rispetto delle eventuali ulteriori normative in essere sul tema nei singoli Paesi membri, sia a livello nazionale che locale (regionale, comunale). Per le pelli di origine USA si richiede il rispetto delle normative presenti sia nel singolo Stato dal quale hanno origine le pelli, sia della normativa federale; in particolare: Animal Welfare Act, Twenty-Eight Hour Law e Humane Methods of Slaughter Act.

Per le pelli di origine Brasile, si richiede, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il rispetto della Normativa n. 56/2008 sulle buone pratiche per l'allevamento, la Risoluzione n. 675/2017 sulle regole per il trasporto e la Normativa n. 03/2000 sui metodi di abbattimento.

Per le pelli di origine Australia, si richiede, oltre al rispetto delle normative generali sulla protezione degli animali presenti nei singoli Stati, il rispetto degli standard cogenti e delle linee guida in materia di allevamento, trasporto e macello, anche per le singole specie animali, in vigore dal 2017 e applicate in modo uniforme in tutto il territorio australiano.

Per le pelli provenienti da altri paesi, deve essere pienamente rispettato qualsiasi regolamento esistente pertinente in materia di benessere degli animali applicabile nei Paesi in cui operano il Fornitore e i suoi subfornitori.

Il Fornitore e i suoi subfornitori si impegnano a non trattare e/o acquistare pelli di esemplari citati nella Convenzione di Washington (Reg. CE 228/1997 e successive modifiche) e prendono atto che la Società non tratterà e/o acquisterà tali tipologie di pelle.

2.9 CONTROLLO E ORIGINE DEGLI ANIMALI

Il fornitore e i suoi subfornitori devono garantire, a tutti i livelli della filiera di approvvigionamento, la piena tracciabilità delle pelli, per poter consentire di risalire all'origine. Nel caso di prodotti di origine animale (pelli fornite in grezzo o semilavorato), devono comunicare almeno le seguenti informazioni:

- Paese (nazione) e luogo (nome azienda/stabilimento) di origine della pelle grezza fornita alla Società o utilizzata come materia prima per il semilavorato fornito alla Società (fare riferimento al Paese e al luogo dove è avvenuto lo scortico dell'animale),
- Paese (nazione) e luogo (nome azienda/stabilimento) di allevamento dell'animale da cui è stata recuperata la pelle grezza fornita alla Società o utilizzata come materia prima per il semilavorato

- fornito alla Società (fare riferimento al Paese e al luogo dove è stato allevato l'animale nella sua fase più sostanziale di vita),
- Paese (nazione) e luogo (nome azienda/stabilimento) di origine della pelle semilavorata fornita alla Società, con specifica dello stadio di lavorazione (fare riferimento al Paese e al luogo dove è avvenuto il processo di trasformazione da pelle grezza a semilavorata),
- nome comune e scientifico dell'animale,
- tipo di lavorazione effettuata
- informazioni sulla fonte di approvvigionamento/tipologia di allevamento (ad esempio allevato in cattività, allo stato selvatico, allevamento intensivo, semi-estensivo, estensivo, da agricoltura rigenerativo, allevamenti sostenibili, etc).

2.10 BIODIVERSITÀ E TUTELA DEL BIOMA

Il Fornitore e i suoi subfornitori sono tenuti a dare priorità alla protezione della biodiversità, in particolare nelle foreste e nelle aree culturalmente significative del Sud America. Deve essere garantito che le materie prime fornite rispettino le normative vigenti e le politiche di attuazione promosse dai Governi locali in tema di conservazione del patrimonio ambientale e forestale. I fornitori devono impegnarsi a seguire pratiche sostenibili che riducano al minimo gli impatti negativi sugli ecosistemi, sulle specie e sulle comunità indigene di queste regioni. Ciò include evitare la deforestazione, il degrado del territorio e le attività che minacciano la biodiversità o compromettono l'integrità ambientale dei paesaggi naturali unici del Sud America. Deve essere accertata, garantita e certificata la provenienza delle materie prime o lavorate o semi-lavorate da aziende diverse da quelle coinvolte nella deforestazione nel bioma dell'Amazzonia a partire dal luglio 2006, o da aziende incluse nell'elenco dell'embargo dell'Istituto Brasiliano delle Risorse Naturali Rinnovabili e Ambientali, IBAMA (www.ibama.gov.br), o situate nei terreni boschivi tradizionali (Native Forest Land) dell'Argentina protetti dalla legge di azionamento (Zoning Law). Le azioni di conservazione nelle regioni più importanti del Sud America a cavallo tra Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia e Paraguay devono essere estese anche a quei terreni che, hanno finora ricevuto minori attenzioni rispetto all'Amazzonia, come ad esempio la savana del Cerrado, oppure l'ecosistema del Gran Chaco piuttosto che le pianure alluvionali del Pantanal, dove la promozione di buone pratiche agricole, la gestione di aree protette, politiche pubbliche per la conservazione e la sensibilizzazione sugli impatti ambientali legati alle scelte di consumo rappresentano solo alcune delle azioni congiunte volte a promuovere la conservazione e ridurre le principali minacce a questi biomi.

Il Fornitore e i suoi subfornitori sono tenuti a rispettare le leggi e gli standard ambientali locali e internazionali in materia di protezione della biodiversità. Devono condurre valutazioni approfondite dell'impatto ambientale prima di iniziare le operazioni in aree ecologicamente sensibili e ottenere tutti i permessi e i consensi necessari. Inoltre, i fornitori devono adottare pratiche di approvvigionamento sostenibili che evitino di contribuire alla deforestazione, alla frammentazione delle foreste e alla distruzione dell'habitat. Ciò include garantire che le materie prime, come legno e pelle, siano reperite in modo responsabile e che le loro catene di fornitura non contribuiscano alla perdita di copertura forestale.

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono assicurare che le forniture di pelli non provengano da aziende che utilizzano, direttamente o indirettamente (tramite la produzione di foraggio per animali), terreni di ecosistemi naturali sensibili (in particolare foreste e praterie) ad elevato valore di conservazione convertiti a pascolo a partire dal 2009 o comunque terreni facenti parte di habitat naturali protetti.

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono verificare che la pelle non provenga da attività di pascolo del bestiame su terreni contesi da gruppi indigeni o su aree protette da leggi internazionali, comunitarie, federali, statali o locali oppure da aziende incluse nell'elenco dell'embargo del Ministero del Lavoro e dell'Occupazione brasiliano, MTE (Ministério do Trabalho e Emprego: www.mte.gov.br).

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono deve accertarsi che le pelli provengano da allevamenti che rispettino la normativa ambientale che vieta o disciplina le attività di trasformazione e conversione delle aree a copertura forestale in Paraguay, con particolare riferimento alla legge forestale n. 422/73 e alle risoluzioni di tutela emesse dal Paraguay's National Forestry Institute (INFONA), in Argentina, con particolare riferimento alla Native Forest Law (Legge n. 26.331/2007), in Colombia, con riferimento alla Strategia globale di controllo della deforestazione e di gestione delle foreste promossa dal Governo ed in Bolivia agendo in conformità alla Legge Forestale 1700, che ha rappresentato la prima applicazione settoriale dei principi di sostenibilità nel Paese e che ha istituito il nuovo Codice Forestale.

Sono inoltre incoraggiati a collaborare attivamente con le comunità indigene e le parti interessate locali, rispettando i loro diritti e le conoscenze tradizionali nella gestione delle risorse naturali, sostenendo

iniziative di conservazione, investendo negli sforzi di riforestazione e partecipando a iniziative collaborative per proteggere le foreste e il patrimonio del Sud America.

SEZIONE III - TRASPARENZA DELLA CATENA DEL VALORE E CONFORMITÀ

3.1 APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono impegnarsi in pratiche di approvvigionamento responsabile, assicurando che tutti i materiali siano ottenuti in modo da rispettare i diritti umani, la sostenibilità ambientale e gli standard etici, conducendo le dovute verifiche per tracciare le origini delle materie prime, verificando che siano reperite legalmente ed eticamente, senza contribuire al degrado ambientale, alle violazioni dei diritti umani o ad attività illegali. Ciò include l'aderenza a tutte le leggi e normative pertinenti, nonché alle linee guida internazionali sull'approvvigionamento responsabile (e.g. OECD Guidelines e OECD Due Diligence Framework).

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono collaborare con partner che condividono il loro impegno per la sostenibilità e le pratiche etiche. Ciò comporta la valutazione dei rischi ambientali e sociali all'interno delle loro catene di fornitura, come la deforestazione, il lavoro forzato, il lavoro minorile e le condizioni di lavoro non sicure. Devono implementare solidi sistemi di monitoraggio e reporting per affrontare questi rischi, adottando misure correttive se si verificano problemi di non conformità. Verifiche periodiche e autovalutazioni sono essenziali per garantire la conformità a questi principi e mantenere una catena di approvvigionamento resiliente e responsabile, in linea con gli obiettivi globali di sostenibilità.

Inoltre, il Fornitore e i suoi subfornitori devono impegnarsi per un miglioramento continuo investendo in pratiche sostenibili, come la riduzione delle emissioni di carbonio, la conservazione dell'acqua e la riduzione al minimo degli sprechi. Sono incoraggiati a promuovere trasparenza e tracciabilità, reperendo materiali certificati da standard di sostenibilità riconosciuti, come FSC o PEFC per il legno o la certificazione Leather Working Group per la pelle.

3.2 PRODUZIONE E SUBAPPALTO

Deve essere sempre garantita la trasparenza delle informazioni relative all'origine delle materie prime e alle operazioni effettuate sulle stesse. Devono essere comunicate con precisione le previsioni di produzione e ogni possibile eccedenza produttiva oggetto di contratto. Non è consentito al Fornitore ricorrere a subcontraenti senza il previo consenso scritto della Società. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a far conoscere, osservare e sottoscrivere al subappaltatore una copia del presente Codice di Condotta a titolo di accettazione. Nel caso in cui il subappalto sia indispensabile, la Società deve esserne immediatamente informata.

3.3 CORRUZIONE, CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA E RICICLAGGIO DI DENARO

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono essere in possesso di idonea licenza commerciale e dovranno tenere una contabilità finanziaria conforme alle disposizioni legislative nazionali e, comunque, corretta. Tutte le azioni, le operazioni, le trattative e, più in generale, qualsiasi comportamento cui il presente Codice di Condotta faccia riferimento, dovranno ispirarsi alla massima correttezza, affidabilità e trasparenza. Inoltre, ciascuna di tali attività dovrà essere debitamente autorizzata e correttamente registrata, nonché verificabile, coerente e opportunamente documentata al fine di consentire - in ogni momento - la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Il Fornitore deve basare i propri rapporti con la Società sulle necessità del proprio cliente, sulla lealtà, sulla professionalità, sulla disponibilità e tempestività nel riscontro delle richieste commerciali e sul puntuale adempimento degli obblighi assunti, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi. Gli stessi principi devono essere applicati dal Fornitore nei confronti dei propri fornitori e subfornitori e di tutta la catena del valore.

Il Fornitore e i suoi subfornitori non devono essere in alcun modo implicati in eventi associati al riciclaggio e all'autoriciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altri profitti di origine illecita. I Fornitori e i suoi subfornitori, inoltre, devono verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di valutarne la reputazione prima di instaurare qualsiasi rapporto commerciale con loro. In conclusione, il Fornitore e i

suoi subfornitori devono impegnarsi a osservare tutte le disposizioni e le norme applicabili, sia nazionali che internazionali, in materia di lotta al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

3.4 RAPPORTI CON TERZI

I Fornitori e i suoi subfornitori, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche Amministrative nazionali, comunitarie o internazionali, devono osservare le disposizioni legislative vigenti e, in ogni caso, ispirarsi a principi di onestà, correttezza e trasparenza. I Fornitori e i suoi subfornitori, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche Amministrative nazionali, comunitarie o internazionali, nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, agenti, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, non devono influenzare in modo inappropriato le decisioni di dette Autorità o Istituzioni e in particolare dei funzionari che negoziano o decidono per loro conto. Nel corso di una trattativa o di un rapporto d'affari, anche commerciale, con Istituzioni o Autorità Pubbliche Amministrative, il Fornitore e i suoi subfornitori devono astenersi dalle seguenti condotte:

- offrire o concedere opportunità di lavoro e/o vantaggi commerciali a funzionari pubblici coinvolti nella negoziazione o negli affari, o ai relativi familiari;
- offrire doni e altri benefici, a meno che non si tratti di atti di cortesia commerciale di modesto valore;
- fornire informazioni non veritiere oppure omettere di comunicare fatti importanti, quando richiesto.

In ogni caso, al Fornitore, ai suoi subfornitori e ai loro dipendenti non è consentito pagare o offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o benefici di qualsiasi genere o entità a pubblici ufficiali, siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti del governo, dipendenti pubblici, al fine di compensarli o pagarli per un atto del loro ufficio o per compiere l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. Anche nei confronti di terzi, il Fornitore e i suoi subfornitori devono evitare di offrire o concedere denaro, opportunità di lavoro, regali o altri benefici, allo scopo di ottenere l'esecuzione o l'omissione di atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di lealtà. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono basare i propri rapporti con la Società sulle esigenze dei propri clienti, sulla lealtà, sulla professionalità, sulla disponibilità e tempestività nel soddisfare le richieste commerciali e sul corretto adempimento degli obblighi assunti. Gli stessi principi devono essere applicati dal Fornitore nei confronti dei propri fornitori e subappaltatori e dell'intera filiera produttiva. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono contribuire al benessere e alla crescita dell'intera comunità in cui opera. Di conseguenza, devono allinearsi, nello svolgimento delle loro attività, al rispetto delle comunità locali e nazionali, favorendo il dialogo con le stesse, con le istituzioni pubbliche che le rappresentano, con le associazioni sindacali o altre associazioni. Il Fornitore e i suoi subfornitori non devono intrattenere rapporti con organizzazioni, associazioni o movimenti nazionali o internazionali che perseguano, direttamente o indirettamente, fini illeciti o, comunque, proibiti dalla legge.

3.5 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Fornitore e i suoi subfornitori riconoscono che ai fini del presente Codice di Condotta, per "Informazioni Riservate e Proprietarie" si intendono tutte le informazioni riservate, protette e/o non generalmente accessibili al pubblico, rivelate in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo dalla Società al Fornitore, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni relative in tutto o in parte a segreti commerciali, informazioni finanziarie, piani aziendali e strategie di marketing, prezzi, diritti di proprietà intellettuale (quali segni distintivi, marchi registrati e non registrati, loghi, nomi di dominio, brevetti, modelli di utilità, disegni, progetti e modelli, diritti sui progetti di proprietà della Società e/o di terzi), diritti d'autore, tutte le opere originali di natura creativa coperte o meno da copyright, informazioni tecniche e commerciali incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni e/o dati relativi all'esistenza del rapporto contrattuale in essere con la Società (di seguito le "Informazioni Riservate e Proprietarie"). La riservatezza delle Informazioni Riservate e Proprietarie dovrà pertanto essere garantita dal Fornitore, dai suoi subfornitori e loro personale, nel rispetto della più rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati, proprietà industriale e diritto d'autore.

In caso di accesso ad informazioni elettroniche protette da password, queste ultime possono essere conosciute esclusivamente dai soggetti a ciò delegati, i quali hanno l'obbligo di non divulgarle e di custodirle, rendendole inaccessibili a soggetti non autorizzati. Il Fornitore e i suoi subfornitori si impegnano pertanto a proteggere e mantenere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate e Proprietarie adottando standard di massima diligenza per impedire che le informazioni riservate siano rivelate, o siano oggetto di divulgazione, direttamente o indirettamente, a terzi o persone, ivi compresi i

propri collaboratori, dipendenti, dirigenti, impiegati e consulenti legali o di altro genere, fatta eccezione per quei collaboratori, dirigenti, impiegati e consulenti legali che:

- la cui accessibilità e conoscenza è necessaria per la corretta esecuzione del rapporto contrattuale con la Società;
- sono stati informati della natura riservata delle Informazioni Riservate e Proprietarie;
- sono stati vincolati dagli stessi obblighi di riservatezza di cui è responsabile il Fornitore.

Resta inteso tra le Parti che qualsiasi altra divulgazione potrà essere effettuata esclusivamente previo consenso scritto della Società. Gli obblighi relativi alle Informazioni Riservate e Proprietarie contenute nel presente Codice di Condotta non si applicano alle informazioni che:

- è o è divenuto di pubblico dominio non a seguito di un atto illecito commesso dal Fornitore;
- è stato legittimamente rivelato al Fornitore da terzi senza violazione di un accordo di riservatezza o patto simile e senza violazione del presente Codice di Condotta;
- è divenuta possibile la divulgazione in seguito all'espressa autorizzazione della Società;
- la cui divulgazione è richiesta dalla legge o da un ordine di un giudice, di un'agenzia governativa o di un'autorità di regolamentazione.

Resta inteso che l'onere della prova che le Informazioni Riservate e Proprietarie siano state rivelate nel rispetto delle eccezioni previste dal punto precedente è a carico del Fornitore e i suoi subfornitori. Tutte le Informazioni Riservate e Proprietarie e qualsiasi informazione derivata devono rimanere di esclusiva proprietà della Società. Il Fornitore e i suoi subfornitori riconoscono che il presente Codice di Condotta non concede alcun diritto di utilizzare le Informazioni Riservate e Proprietarie per scopi diversi da quelli concordati espressamente per iscritto con la Società. In particolare, al Fornitore e i suoi subfornitori è vietato utilizzare per conto proprio, duplicare, riprodurre, imitare, brevettare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo per qualsiasi scopo, le Informazioni Riservate e Proprietarie, nonché adottare qualsiasi condotta volta, in generale, a falsificare, alterare, duplicare, riprodurre o divulgare l'opera altrui, in qualsiasi forma.

Si ribadisce l'obbligo, nelle attività imprenditoriali del Fornitore e dei suoi subfornitori, di evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e di adoperarsi per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

3.6 CONCORRENZA LEALE E CONFLITTO DI INTERESSI

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono contribuire allo sviluppo di un sano e corretto sistema di concorrenza, nel rispetto delle leggi che disciplinano la materia. Inoltre, il Fornitore e i suoi subfornitori devono astenersi dall'adottare e/o favorire comportamenti che possano assumere la forma di concorrenza sleale, quali lo sviamento di clienti o l'accaparramento di clienti. Il Fornitore e i suoi subfornitori, nello svolgimento delle proprie attività, devono evitare situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi. Per conflitto di interessi si deve intendere il caso in cui i soggetti coinvolti abbiano un interesse diverso dallo scopo perseguito con la transazione o svolgano attività che possano comunque interferire con la loro capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della società per cui operano, o sfruttino personalmente opportunità di affari che il Fornitore e i suoi subfornitori hanno in ragione dei rapporti con la Società.

In caso di conflitto di interessi, il Fornitore ed i suoi subfornitori informano tempestivamente la Società e si conformano alle decisioni da quest'ultima adottate al riguardo.

3.7 COINVOLGIMENTO CON GRUPPI ARMATI NON STATALI

Il Fornitore e i suoi subfornitori non devono in alcun modo utilizzare, sostenere o trarre beneficio, direttamente o indirettamente, da gruppi armati non statali (*Non-State Armed Groups*). Sono tenuti a operare nel rispetto delle leggi applicabili e dei principi internazionali in materia di diritti umani e sicurezza, adottando misure adeguate a prevenire tali rischi lungo la propria catena di fornitura.

3.8 SANZIONI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Fornitore e i suoi subfornitori sono tenuti a osservare il presente Codice di Condotta e ad uniformarsi alle disposizioni in esso contenute. I contratti stipulati tra la Società e il Fornitore dovranno essere integrati dalla seguente clausola generale, adattata in base allo specifico rapporto contrattuale: “Il fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, pubblicato sul sito www.rinomastrotto.com quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e dichiara altresì di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte del Fornitore e dei suoi subfornitori rispetto agli impegni assunti nei paragrafi precedenti costituisce grave inadempimento del presente contratto e costituisce giustificazione per la risoluzione di diritto dello stesso”.

Nel caso di fornitori dipendenti o collaboratori di Enti Pubblici deve essere inoltre presente la seguente clausola:

“Il Fornitore e i suoi subfornitori, qualora siano dipendenti o collaborino con Enti Pubblici, dichiarano di aver assolto tutti gli adempimenti eventualmente richiesti dallo stesso e/o previsti dalle leggi vigenti per l'assunzione di altri incarichi professionali. L'inosservanza da parte del Fornitore o dei suoi subfornitori degli impegni assunti nei paragrafi precedenti costituisce grave inadempimento del presente contratto e costituisce giustificazione per la risoluzione di diritto dello stesso.”

In ogni caso, la Società si riserva il diritto di risolvere qualsiasi rapporto contrattuale in essere con chiunque violi le disposizioni del Codice di Condotta. Il Fornitore è inoltre tenuto a verificare che i propri fornitori e subappaltatori rispettino le disposizioni qui concordate e si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da eventuali danni e/o pretese di terzi derivanti e/o connesse alla mancata osservanza delle disposizioni qui previste anche da parte dei propri fornitori o subappaltatori. Al fine di consentire la verifica del rispetto degli obblighi contenuti nel presente Codice di Condotta, il Fornitore e i suoi subfornitori si impegnano a consentire a ciascun rappresentante della Società e/o a ciascun ispettore e/o revisore incaricato dalla Società libero accesso, anche durante l'orario di lavoro, ai locali, agli impianti, agli uffici, alle installazioni, alle attrezzature, ai documenti, alla contabilità e alle relazioni, fermo restando l'impegno della Società a mantenere riservate le informazioni acquisite nel corso dell'ispezione. L'accesso dovrà essere garantito anche nei confronti delle società partecipate e dei subappaltatori della Società, senza che sia necessaria alcuna preventiva comunicazione, fermo restando l'impegno del Fornitore a prestare ogni assistenza che si rendesse necessaria nel corso delle suddette ispezioni e a conservare tutta la documentazione pertinente e/o funzionale ai fini delle medesime.

3.9 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E WHISTLEBLOWING

Il Fornitore e i suoi subfornitori sono tenuti a stabilire una procedura di segnalazione e whistleblowing chiara e accessibile, che consenta ai dipendenti e alle parti interessate di sollevare preoccupazioni su attività non etiche o illegali in modo confidenziale e senza timore di ritorsioni. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono garantire che tutti i lavoratori, compresi i dipendenti temporanei e a contratto, siano a conoscenza di questa procedura e sappiano come utilizzarla per segnalare violazioni delle politiche aziendali, dei requisiti legali o del presente Codice di Condotta.

Il Fornitore e i suoi subfornitori devono fornire più canali per segnalare problemi, come una linea riservata, e-mail o una piattaforma online, disponibile in lingue comprensibili dalla forza lavoro. La procedura deve garantire che tutte le segnalazioni siano gestite tempestivamente, imparzialmente e approfonditamente, con azioni di follow-up appropriate quando necessario. Il Fornitore e i suoi subfornitori devono mantenere la riservatezza di tutti i whistleblower e proteggerli da ritorsioni o discriminazioni. Ciò include il divieto di qualsiasi forma di molestia o trattamento avverso di individui che segnalano problemi in buona fede, indipendentemente dall'esito dell'indagine. Per rafforzare una cultura di trasparenza, i fornitori devono condurre una formazione regolare sul processo di segnalazione e whistleblowing e incoraggiare i dipendenti a parlare di eventuali potenziali problemi etici o di conformità.

Per implementare questi principi, la Società ha istituito un canale di segnalazione per garantire pratiche etiche e conformità normativa, promuovendo la trasparenza all'interno dell'organizzazione. L'azienda fornisce a dipendenti, fornitori e stakeholder una piattaforma sicura e riservata per segnalare qualsiasi preoccupazione etica o legale in forma anonima. Questo canale, gestito da una terza parte indipendente, garantisce che le segnalazioni vengano prese sul serio e che si agisca senza timore di ritorsioni. La Società comunica attivamente la disponibilità e l'importanza del sistema di segnalazione tramite canali interni ed esterni, rafforzando il proprio impegno per l'integrità. Inoltre, l'azienda fornisce una formazione regolare per aumentare la consapevolezza e supportare una cultura di apertura e responsabilità.

Tutti i Whistleblower, nel caso in cui venissero a conoscenza di presunte violazioni del presente Codice di Condotta dei Fornitori e/o di qualsiasi ulteriore evento che possa incidere sull'affidabilità della Società potranno fare riferimento al seguente link <https://www.rinomastrotto.com/it/whistleblowing>

Chiediamo pertanto alla vostra azienda di impegnarsi a rispettare quanto segue:

- rispettare i requisiti di sostenibilità contenuti nel presente Codice di Condotta sottoscrivendolo e datandolo;
- fornire, su nostra richiesta, informazioni dettagliate sui programmi, le azioni e i progressi riguardanti l'effettiva applicazione dei requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice di Condotta;
- accettare gli Audit, preannunciati o meno, che la nostra società ha il diritto di condurre al fine di garantire che i requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice di Condotta siano rispettati;
- attuare eventuali misure correttive e azioni di miglioramento richieste;
- fornire informazioni aggiornate sui nuovi subfornitori utilizzati nel processo produttivo e approvvigionamento;
- conservare e rendere disponibili alle persone incaricate di condurre l'audit i registri appropriati per dimostrare la conformità ai requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice di Condotta;
- comunicare i requisiti di sostenibilità contenuti nel presente Codice di Condotta ai subfornitori coinvolti nella produzione, lavorazione e/o approvvigionamento di materiali, materie prime e servizi e assicurarsi di firmare un documento in cui riconoscono e accettano questi requisiti, oppure creare e firmare una dichiarazione di conformità equivalente;
- richiedere ai tuoi subfornitori di assumersi gli obblighi della tua azienda, inclusa la loro disponibilità per accettare verifiche ispettive, controlli e richieste di informazioni da parte della nostra azienda e/o dai nostri rappresentanti.

APPENDICE I: ELENCO DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIALI E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

- Argentina - Native Forest Law (Law No. 26.331/2007)
- Bolivia - Forest Law 1700
- Brazilian Ministry of Employment, MTE (Ministério do Trabalho e Emprego: www.mte.gov.br) – embargo list.
- Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources, IBAMA (www.ibama.gov.br) – embargo list
- Colombia - Global Strategy of Deforestation Control and Forest Management
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
- Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFR)
- European Union Regulation on Deforestation (EUDR)
- FAO (Food and Agriculture Organization): www.fao.org
- FLA Workplace Code of Conduct and Compliance Benchmarks
- Geneva Conventions: www.icrc.org
- ILO (International Labour Organization): www.ilo.org
- IMO (International Maritime Organization): www.imo.org
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): www.ipcc.ch
- Millennium Ecosystem Assessment: www.unep.org
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) guidelines: www.oecd.org
- OECD Due Diligence Framework (including Annex II)
- Paraguay - Forestry Law No. 422/73 and the protection resolutions issued by Paraguay's National Forestry Institute (INFONA)
- Ramsar Convention: www.ramsar.org
- Rio Declaration on Environment and Development: www.unep.org/rio20
- Rotterdam Convention: www.pic.int
- Social Accountability International (SAI)
- The Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code
- The Fundamental Conventions of the International Labour Organisation (ILO)
- UN Convention on Civil and Political Rights
- UN Convention on Economic, Social and Cultural Rights
- UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women;
- UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
- UN Convention on the Rights of the Child;
- UN Global Compact principles on Human Rights, Labor, Environment and Anti-Corruption
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights;
- UN Sustainable Development Goals;
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development): www.unctad.org
- UNDRIP UN principles in the Declaration of Human Rights and the United Nations Declaration on the Rights
- UNEP (United Nations Environment Program): www.unep.org
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): en.unesco.org/
- Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)
- Voluntary Principles on Security and Human Rights: <http://www.voluntaryprinciples.org/>
- WCED (World Commission on Environment and Development): sustainabledevelopment.un.org/

APPENDICE II: ELENCO DEI PRINCIPALI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE E PROTOCOLLI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI LA RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE

- Better Cotton
- Better Work Program (ILO & IFC)
- bluesign®
- BSCI (Business Social Compliance Initiative)
- Ethical Trading Initiative (ETI)
- Fair Labor Association (FLA)
- Fair Wear Foundation (FWF)
- Fashion Industry Charter for Climate Action
- Forest Stewardship Council Standard (FSC)
- Global Recycled Standard (GRS)
- Global Organic Textile Standard (GOTS)
- Higg Facility Environmental Module (FEM)
- Higg Facility Social Labour Module (FSLM)
- ISO 14001 - Environmental management
- ISO 30415 - Human resource management — Diversity and inclusion
- ISO 45001 - Occupational Health and Safety
- Leather Working Group (LWG)
- OEKO-TEX® Standard 100
- Programme for Endorsement of Forest Certification Standard (PEFC)
- REACH Regulation
- SA8000 (Social Accountability International)
- Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)
- UNIC Code of Conduct and Social Accountability
- WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
- Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)
- Organizzazione Internazionale Mondiale della Salute Animale (OIE).

Desideriamo sottolineare che il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice di Condotta Fornitori, approvato il giorno 13 marzo 2026 dal Consiglio di Amministrazione di Rino Mastrotto Group SpA, è un aspetto fondamentale parametro nella selezione del nostro fornitore e dei nostri sub-fornitori. La non conformità a questi requisiti e la mancanza di cooperazione nella determinazione e nell'adozione di azioni correttive può comportare la risoluzione del contratto il nostro rapporto commerciale. Confidiamo nella vostra disponibilità ad aiutarci a promuovere e implementare gli importanti valori e principi contenuti nel presente Codice di Condotta, che ci qualificano come un operatore eccellente, non solo per la qualità dei nostri prodotti, ma anche per la nostra responsabilità sociale, ambientale ed economica nei confronti della comunità in cui operiamo.

Luogo e data di accettazione

Timbro dell'azienda e

firma del legale rappresentante

Per qualsiasi comunicazione, si prega di inviare una e-mail al Dipartimento ESG al seguente indirizzo: esg@rinomastrotto.com

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito: www.rinomastrotto.com